

Riflessioni intorno al pianeta fisco

SEGUE DA PAGINA 5

- le disposizioni dello Statuto potranno essere derogate o modificate solo espressamente;

- il ricorso a norme interpretative in materia tributaria (cosiddetto *jus superveniens*) è ammesso solo in casi eccezionali;

- le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore;

- l'istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge;

- i modelli di dichiarazione e le istruzioni relative dovranno essere messe a disposizione del contribuente in tempo utile;

- al contribuente non potranno essere richiesti documenti già in possesso dell'Amministrazione;

- le disposizioni tributarie non potranno stabilire o prorogare termini oltre il limite ordinario previsto dal Codice Civile;

- l'obbligo di conservazione degli atti e documenti non potrà eccedere il limite di dieci anni dalla loro emissione;

- viene istituito il diritto di interpello secondo il quale il contribuente può inoltrare istanze all'amministrazione sull'applicazione delle norme tributarie. L'amministrazione dovrà rispondere nel termine di centoventi giorni.

Le verifiche presso la sede del contribuente non potranno protrarsi per più di trenta giorni lavorativi. Infine, è prevista l'istituzione presso ogni Direzione regionale delle entrate del "Garante del contribuente" con poteri di autotutela verso gli atti di accertamento o di riscossione notificati ai contribuenti a garanzia dei loro diritti (5).

Il diritto d'interpello.

4 Mediante l'art. 21 della legge 413/1991 che istituisce il diritto d'interpello, si è tentato di fornire al contribuente uno strumento in grado di interpretare la norma nel modo più aderente possibile alla volontà del legislatore, consentendo al contribuente di richiedere il preventivo parere del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze, fornendo tutti gli elementi conoscitivi utili per una corretta qualificazione tributaria della casistica prospettata, secondo le norme dettate dal D.M. n. 195 del 13.06.1997 (6). Il ricorso diretto di costituzionalità presso la Consulta, vigente nel diritto germanico, aveva tentato di introdurlo anche nel nostro ordinamento la Commissione Bicamerale attraverso la modifica dell'art. 134 della Costituzione, riconoscendo al contribuente il diritto alla "giusta imposta" in relazione alla effettiva capacità contributiva, al principio di uguaglianza di trattamento, assicurando la progressività dell'intero sistema tributario. L'instabilità governativa e probabilmente una sottovalutazione politica della questione, hanno ostacolato il realizzarsi di un istituto di grande cultura giuridica (7).

5 Nuova disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

Un sensibile contributo alla normalizzazione dei rapporti fisco-contribuente è venuto anche dalla nuova disciplina delle sanzioni tributarie non penali entrata in vigore il 1° aprile 1998, attraverso il principio della personalizzazione della responsabilità e le nuove misure delle sanzioni divenute più razionali e meno gravose delle precedenti. Di particolare importanza è stata l'introduzione nel sistema sanzionatorio fiscale del principio del "favor rei" con l'abolizione del principio di ultrattività della legge fiscale previsto dall'art. 20 della legge n. 4 del 1929 che rimane tuttora in vigore per le violazioni penalmente perseguibili (8).

La legge 25.06.1999 n. 205, di delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario, all'art. 6, lett. d), prevede l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie.

In verità il principio dell'ultrattività ha suscitato perplessità sin dall'esame del disegno di legge, tanto che nella relazione dell'Ufficio Centrale del Senato (del 17.12.1928) si legge: "E' una incongruenza giuridica di dare posteriormente efficacia, quanto alla pena, ad una disposizione la cui violazione la legge nuova abbia cancellato dal novero dei reati".

La modifica prevede che nessuno possa essere sanzionato per fatti che in base ad una legge sopravvenuta non costituiscono più violazioni punibili.

Rilevanti le modifiche in materia di rimborsi IVA. Accadeva che, "inaudita altera parte", l'Ufficio comunicava la sospensione del rimborso per "accertamenti in corso" e, per una presunta violazione di qualche milione, bloccava crediti per centinaia di milioni.

Ora, l'art. 23 del D. Lgs. n. 472 del 1977 fa giustizia di simili comportamenti, stabilendo che il rimborso può essere sospeso solo se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione di sanzioni.

Inoltre il cosiddetto "fermo amministrativo" sarà operante limitatamente alla somma risultante dall'atto notificato (9).

6 Conclusione.

Non si è fuori dal vero se si afferma che l'imposizione tributaria ha avuto inizio con l'organizzazione stessa della comunità. L'ampliamento delle imposte è, o almeno dovrebbe essere, in equo rapporto con i servizi che i cittadini chiedono allo Stato.

Nella nuova concezione etica e giuridica le tasse devono essere considerate non come un mezzo di privazione di un bene che si possiede in proprio, ma come un contributo per crescere insieme con gli altri, con i quali si forma la comunità (10).

Quando questi principi diverranno patrimonio di ogni contribuente e di ogni operatore tributario, solo allora il sistema fiscale sarà veramente fondato sul rapporto di fiducia e di collaborazione tra fisco e contribuente.

TICKET SULLA GIUSTIZIA Perché no?

L'unico servizio pubblico offerto ancora gratuitamente a tutti, oggi, è la giustizia. E funziona male, malissimo, con tempi di risposta che svuotano comunque di significato i provvedimenti dei vari organi giurisdizionali, quali che siano.



Potrebbe sicuramente funzionare meglio, la giustizia, ma oggi è così. Questi i dati (Relazione 1998 del Procuratore Generale per la Cassazione, Il Sole 24 Ore 23/10/1999) riferiti al giugno 1998:

Giudizi pendenti (arrotondati):

I° grado	3.200.000
Corte di Appello	260.000
Cassazione	40.000
Totale	3.500.000

In totale, quindi, tre milioni e mezzo di cause pendenti; nell'anno precedente ne sono pervenuti 1,6 milioni e ne sono stati esaminati circa altrettanti, cosicché l'arretrato è più o meno costante.

Da più parti si propongono interventi per ridare efficienza al servizio, ma si tratta sempre di palliativi.

A ben vedere, è anche poco giustificato l'atteggiamento dell'opinione pubblica in generale; abbiamo detto che la giustizia è un servizio pubblico. Se i treni arrivano in ritardo, c'è il rimborso del biglietto; se un malato non trova posto in ospedale, si parla di malasanità e il caso diventa nazionale; se il trasporto aereo va in tilt, ci sono sollevazioni generali, se la giustizia non funziona c'è solo il mugugno. Non c'è, mai, una vera protesta.

Viene quasi il sospetto che, sotto sotto, non c'è nemmeno tanta fiducia, in questa giustizia, e che quindi, che sia veloce o lenta, poco conta, poco interessa. E' comunque una situazione datata, che ormai ci è entrata nel DNA.

A questo punto, una provocazione che però ha un suo fondamento.

Visto che tutti i servizi pubblici si pagano, con tariffe più o meno legate ai costi, oppure con ticket (l'autobus, il treno, l'ospedale, le medicine, l'aereo, l'acqua, la luce elettrica, il telefono), perché l'unica cosa data gratis a tutti è rimasta solo la giustizia?

Perché non far pagare un bel ticket legato al valore della causa? Lo paga chi promuove l'azione, e poi i giudici stabiliranno la soccombenza. Per i meno abbienti, nessun ticket. Per i vittoriosi nei confronti di nullatenenti, rimborso da parte dello Stato.

A pensarci bene, potrebbe funzionare. La finanziaria 2000 ha proprio imboccato questa strada; bolli forfetizzati, nella giustizia, esenzione fino a 2 milioni di valore della causa, 800.000 lire di oneri per cause da 50 a 100 milioni, 5 milioni di oneri per cause da 3 a 10 miliardi. E' ancora poca cosa, in quanto qui si sostituiscono, semplificando moltissimo, una serie di oneri con una tassa fissa, forfettaria, ma non si è ancora pensato di comprendere, nel modo più assoluto, il costo dei giudici.

Una tassa sulla giustizia, perché no?

Giuseppe Rebecca

(5) *Belviolandi-Gasparini* - Maggiore tutela contro il fisco. Italia Oggi 20.01.1999

(6) *Ferlazzo-Serrano-Ruta* - Tutela extragiudiziale del contribuente. Torino 1990

(7) *Ferlazzo-Serrano-Ruta* - opera citata.

(8) *Bellagamba-Cariti* - Le nuove sanzioni Tributarie. Milano 1998;

AA.VV. - Strumenti per prevenire e risolvere le liti tributarie. Milano 1998

(9) La limitazione del fermo amministrativo agli importi in contestazione era già stata riconosciuta dalla Commissione Tributaria Centrale con la decisione n. 1407 del 05.03.1997.

(10) *Concetti* - Etica fiscale. Ed. Piemme 1995.